

Un disegno di legge sulla cittadinanza italiana ed il suo esercizio

Le donne italiane emigrate all'estero e quelle nate in paesi stranieri, d'origine italiana, hanno subito una discriminazione che non è stata esclusiva d'Italia

(GRTV) Le donne italiane emigrate all'estero e quelle nate nei paesi stranieri, d'origine italiana, hanno subito la discriminazione che, in ogni modo, non è stata esclusiva d'Italia ma comune a tutti i paesi.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana il 1° gennaio 1948, diverse norme giuridiche, sentenze dei Tribunali, e circolari dei Ministri, con il corso degli anni, hanno modificato questa situazione, ma ancora restano ostacoli al pieno riconoscimento dell'uguaglianza tra uomo e donna.

Molti italiani che sono stati costretti ad emigrare, principalmente nel ventesimo secolo, hanno dovuto prendere la cittadinanza del paese che li ha accolti. Con gli accordi di doppia cittadinanza, hanno posteriormente riacquisito l'originale italiana, ma i figli nati nel frattempo non possono essere riconosciuti cittadini italiani.

C'è pure il caso di quelli che vogliono prendere la cittadinanza italiana rivolgendosi direttamente al comune d'origine, ma gli si chiede l'attestato di non rinuncia, non del suo antenato italiano, ma dei loro discendenti in linea retta che non hanno mai avuto la cittadinanza italiana, e perciò non possono avere rinunciato ad uno stato che mai hanno avuto.

I principali problemi nei quali sono immersi moltissime persone di ceppo italiano, sono:

- a) L'impossibilità per le donne italiane di trasmettere la loro cittadinanza ai figli nati prima dal 1.1.48;
- b) L'impossibilità per gli uomini e le donne italiane di comunicare la loro cittadinanza ai figli avuti nel frattempo che sono stati, solamente, cittadini di un altro paese, ed all'atto del riacquisto della cittadinanza italiana quei figli erano già maggiorenni;
- c) L'impossibilità di rivolgersi direttamente al comune d'origine, senza presentare l'attestato di non rinuncia.

a) Il primo problema è derivato dal parere reso dal Consiglio di Stato, nel senso che la sentenza d'illegittimità costituzionale del 1983, non può retroagire oltre il 1.1.48. Questo parere non è accettato dalla Sezione Prima civile, della Cassazione, che ha ammesso che la moglie italiana può trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi figli nati prima dal 1.1.48, che acquistano in questa data la cittadinanza di sua madre. La Cassazione, a Sezione Unita, non accetta il criterio della Sezione Prima. Questa posizione delle Sezioni Unite, lede gravemente il principio d'eguaglianza (art. 3 Costituzione) ed il dogma dell'unità della famiglia che sorge della stessa Costituzione vigente, giacché due figli della stessa madre hanno uno status civitatis diverso per essere nati prima o a partire della predetta data.

b) Il secondo problema deriva dalla considerazione che l'interruzione della trasmissione della cittadinanza per il fatto dell'adozione di cittadinanza di un paese straniero per un antenato, vede la possibilità ai suoi discendenti di essere cittadini. Questo è un parere erroneo tutta volta che lo status civitatis è un diritto inalienabile dell'uomo, e non può essere soggetto alle contingenze della vita dell'antenato, che è stato costretto a adottare un'altra cittadinanza, precisamente per la mancanza d'opportunità nel suo paese d'origine, e questa contingenza non può ledere il diritto inalienabile del suo discendente, fondato nel diritto naturale.

c) Il terzo è semplicemente un problema che può risolversi con profitto tanto per i cittadini, o futuri cittadini, come per i consolati italiani nel mondo intero, già che permette fare l'iscrizione direttamente nel Comune d'origine con la semplice

eliminazione del requisito dell'attestato di non rinuncia.

L'allargamento della possibilità d'acquistare la cittadinanza italiana a tutte le persone comprese in questi problemi, d'accordo a quello che è stato ut supra menzionato, tutte di ceppo italiano, ha pure un'importanza geopolitica per l'Italia, già che la mancanza d'abitanti per il basso tasso di natalità in Europa potrà essere rimediata con l'arrivo d'abitanti d'origine italiana. Oppure, l'eventuale provvedimento favorevole potrà considerarsi come riparazione per il ritardo nel riconoscimento della cittadinanza per queste persone.

d) L'impossibilità di lavorare per chi ottenga il permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, pari passu che comporta gravi danni ai cittadini jure sanguinis italiani, e nel frattempo impedisce una vita degna per coloro.

e) Non può chiedersi l'attestato di non rinuncia alla cittadinanza italiana, per quelli che ne avendo diritto non hanno mai chiesto il riconoscimento della predetta cittadinanza italiana, già che è impossibile rinunciare a quello che mai si è venuto ad essere.

Si ritiene pertanto necessario un intervento legislativo volto ad eliminare questi ostacoli che significano una disparità di trattamento nei diritti dei cittadini, con il seguente disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte le seguenti parole: "...anche se nato prima dall' 1° gennaio 1948".

Art. 2

1. All'articolo 14, 1, della legge 5 febbraio 1992, si aggiunge le seguenti parole: "I figli maggiorenni di chi riacquistano la cittadinanza, nelle condizioni di questa legge, possono fare la dichiarazione per acquistare la cittadinanza italiana, senza perdere la sua cittadinanza d'origine se la legge del suo paese glielo permette.

Art. 3

1. Alla Circolare K 28, 8 aprile 1991, del Ministero dell'Interno, lettera B, Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, n. 6, se aggiunge le seguenti parole: "Alle persone comprese nella presente legge potrà essere richiesto solo documento menzionato nell'appartato B, n. 5 di questa circolare, e non il menzionato nel n. 6. I consolati italiani in tutto il mondo pubblicheranno l'elenco dei rinuncianti alla cittadinanza italiana nel loro sito web, per consentire la consulta via telematica alle domande su questo punto del Ministero dell'Interno, e dei comuni".

Art. 4

1. Alla Circolare 28 del 2002 se aggiunge, nel par. 3°, le seguenti parole: "Detto permesso di soggiorno consentirà lo svolgimento d'attività lavorativa in forma automatica e con adempimento delle altre norme legali".

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dr Francesco Ma tozza, Dr Horacio Guillen

8 marzo 2005
